

il contributo dei tribunali per i minorenni pugliesi, diretto agli operatori dei servizi sociali e dei consultori familiari che si occupano della preparazione degli aspiranti genitori adottivi.

A tale corso ne seguirà un secondo per rispondere alla rilevante domanda di specializzazione posta da un ampio numero di operatori.

- Un ulteriore impegno per rendere più valida ed efficace l'applicazione della legislazione in tema di adozione internazionale è stata la sottoscrizione, su impulso della Regione Puglia, di un protocollo d'intesa tra la Regione, gli uffici giudiziari minorili di Bari, Lecce e Taranto, i comuni, le AUSL e gli enti autorizzati per l'adozione internazionale.

Il Tribunale, comunque, sottolinea che il fenomeno dei fallimenti adottivi nell'adozione internazionale è ancora contenuto nel distretto di Bari.

Tribunale per i Minorenni di Bologna

- Il Tribunale per i Minorenni di Bologna ritiene che non sia chiaro ciò che il legislatore ha voluto intendere nell'art.39 (relativo alla relazione da presentare al Parlamento) quando parla della necessità di verificare la rispondenza all'interesse del minore in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.6 commi, 3 e 5 della legge 184/83, come sostituito dall'articolo 6 della legge 149/01.

In linea generale, il Tribunale di Bologna non ritiene che l'innalzamento del limite d'età risponda realmente all'interesse del minore poiché le coppie preferiscono adottare bambini piccoli, rendendo più difficile l'adozione dei più grandi.

Nel distretto di Bologna l'adozione nazionale viene dichiarata, quando sussiste un pregresso rapporto duraturo tra bambino e coppia, anche in deroga alla differenza d'età. Se, invece, è necessario cercare ex novo una coppia idonea, si preferisce orientarsi su genitori più giovani.

Tale adozione riguarda prevalentemente bambini non riconosciuti alla nascita per i quali è possibile scegliere, tra un ampio numero di coppie disponibili, quella più adatta per ciascun bambino.

Per l'adozione internazionale il Tribunale di Bologna si limita a valutare l'idoneità degli aspiranti genitori, senza indicare l'età del possibile bambino.

- Il notevole aumento del numero degli enti autorizzati ha permesso alle coppie di effettuare una scelta in un panorama più ampio, anche se non tutti gli enti sono sufficientemente affidabili. Sarebbe auspicabile un maggior rigore nel concedere le autorizzazioni agli enti ed un maggior collegamento tra questi e le singole realtà regionali.
- I termini per le indagini di valutazione della coppia da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali vengono rispettati. La valutazione è, però, preceduta da una fase di informazione e formazione. Infatti, secondo il Tribunale, se tutto si riducesse ai tempi stretti previsti dalla legge le coppie non avrebbero un tempo sufficiente per sviluppare un approccio responsabile alle problematiche adottive.
- Dall'entrata in vigore della legge sono pervenute una cinquantina di domande da parte di persone che chiedevano di conoscere il nome dei genitori biologici da cui, però, non erano stati riconosciuti (circostanza, questa, che impedisce l'accesso alle informazioni).

In alcune occasioni sono state fornite informazioni sull'identità dei genitori o sulla storia adottiva.

Tribunale per i Minorenni di Bolzano

- Le modifiche introdotte dall'art.6 della legge 149/01 sono state applicate solo nei pochi casi in cui il minore, inizialmente affidato per un periodo lungo ad una coppia, è poi stato dichiarato adottabile e dato in adozione alla stessa coppia.
Per il resto la differenza di quaranta anni tra adottato ed adottanti è ritenuta dal Tribunale di Bolzano più congrua di quella di quarantacinque.
- Relativamente all'affidamento non è sempre possibile nelle situazioni nelle quali occorra agire con urgenza rispettare tutte le indicazioni di legge e definire subito nel provvedimento la durata dell'affidamento, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia d'origine, i poteri degli affidatari. Pertanto, tali elementi vengono aggiunti successivamente.

- Le modifiche agli articoli 330 e 333 del codice civile introdotte dall'articolo 4 della legge 149/01 si sono rivelate un efficace strumento di tutela dei minori.

Tribunale per i Minorenni di Brescia

- Non sono state infrequenti le coppie che hanno usufruito del comma 3 dell'art.6 della legge 184/83, così come modificato dalla legge 149/01 (innalzamento a quarantacinque anni della differenza d'età adottato-adottanti), o della prima parte del comma 6 (superamento del limite in misura non superiore a dieci anni). Sono state, invece, sporadiche e tutte respinte le richieste di applicazione del comma 5 (deroga ai limiti per danno grave al minore).
- Il Tribunale di Brescia ritiene positiva la nuova normativa che, essendo meno rigida, consente di modulare l'applicazione delle norme in base allo specifico interesse del minore.

Tribunale per i Minorenni di Cagliari

- Non sono stati rilevati particolari problemi nell'applicazione delle modifiche dell'art.6 della legge 184/83 se non per le divergenze interpretative in ordine alla differenza massima di età tra adottato ed adottanti. Il Tribunale per i Minorenni di Cagliari ha seguito l'interpretazione maggioritaria in base alla quale la differenza si calcola sul coniuge più giovane, concedendo con ampiezza la deroga. Ritiene, però, opportuno che il Parlamento fornisca un'interpretazione autentica in grado di garantire un'uniformità di applicazione della norma.
- Il Tribunale reputa positivo l'innalzamento a quarantacinque anni della differenza d'età poiché ha consentito di reperire un maggior numero di coppie disponibili per i bambini più problematici.
- L'accertamento della pregressa convivenza della coppia previsto dal comma 4 dell'art.6 non ha creato difficoltà perché di regola le coppie avevano già stabilito la residenza anagrafica comune.

Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta

- L'entrata in vigore della legge 149/01 non ha fatto registrare novità degne di rilievo.
- L'istituto dell'affidamento, nonostante le modifiche all'art.2 della legge 184/83, ha continuato a restare senza applicazione con il conseguente necessario inserimento dei minori in istituto. L'assoluta mancanza di una cultura dell'affidamento nel territorio rende difficile il superamento entro il 2006 della misura del ricovero in istituto.
- Per le adozioni, dopo un sensibile aumento delle richieste di adozione verificatosi nel 2002, vi è stato un calo nel 2003 e nel primo trimestre del 2004. Solo un quinto delle domande è stato presentato da coppie formate da coniugi dei quali uno superava il quarantacinquesimo anno di età. I provvedimenti di affidamento preadottivo e quelli di adozione, tuttavia, sono stati disposti nella quasi totalità dei casi a favore di coniugi con un divario di età rispetto all'adottando inferiore a quarant'anni e comunque mai superiore a quarantacinque.
- Dal 2001 sono state presentate solo dodici domande relative all'adozione in casi particolari, di cui otto per impossibilità di affidamento preadottivo e quattro ex lettera b) dell'art.44 comma 1 (da parte del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge).

Tribunale per i Minorenni di Campobasso

- Il Tribunale per i Minorenni di Campobasso ha comunicato di non avere alcuna particolare osservazione da fare in relazione all'attuazione della legge 149/01 le cui disposizioni sono state applicate senza difficoltà.

Tribunale per i Minorenni di Catania

- Nel corso degli anni 2002 e 2003 sono state pronunciate sette adozioni ai sensi del comma 5 dell'art.6 relative a situazioni di minori con grave handicap psico-fisico.

- L'ampliamento del divario di età tra adottato ed adottanti ha determinato una restrizione della disponibilità di accoglienza dei minori dai sette - otto anni in su. Per alcuni minori che all'età avanzata univano una peculiare situazione personale (disturbi psichici, ritardo mentale o, in un caso, una fratria di quattro soggetti che non potevano essere separati) non è stato possibile reperire alcuna risorsa per il collocamento a scopo di adozione.
- Alcune adozioni sono andate incontro a fallimento dopo l'avvio dei primi incontri o dopo lunghi mesi di affido preadottivo.
- Il Tribunale avverte la necessità di approntare percorsi formativi sia per gli operatori, che devono svolgere le indagini per la valutazione delle coppie e si devono adoperare per il sostegno successivo all'ingresso del minore nel nucleo adottivo, sia per le coppie, che hanno spesso aspettative non realistiche e poco consapevoli delle condizioni psico-affettive dei minori dichiarati adottabili. E', inoltre, necessario prevedere e sostenere percorsi alternativi alla accoglienza adottiva per minori oltre i tredici – quattordici anni (affidi sine-die, affidi diurni, famiglie appoggio).

Tribunale per i Minorenni di L'Aquila

- Il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila affronta la questione dei requisiti soggettivi degli adottanti nell'adozione dei minori.
In un elaborato viene sottolineato in senso negativo il fatto che la legge 149/01, pur mantenendo apparentemente in vita i limiti d'età per gli adottanti, in realtà li ha abrogati quasi del tutto.
Il comma 5 dell'articolo 6, infatti, stabilisce che “i limiti fissati nel comma 3 possono essere derogati qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore” ed il comma 6 dispone che “non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato”.

In questo modo si finisce per escludere qualsiasi rilevanza alle differenze di età e si va ben oltre la congrua distanza temporale o il divario generazionale che di solito intercorre tra genitori e figli biologici.

Per le eccezioni al limite d'età contemplate dal comma 6 gli adottanti, quando siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno in età minore (quindi anche diciassettenne), possono adottare un neonato. Questo significa che, in via ipotetica, l'adottante potrebbe avere sessantadue (45 +17) o, addirittura settantadue anni (45+17+10) più dell'adottato.

- Quando ancora vigeva la legge 184/83 era sorto contrasto in dottrina ed in giurisprudenza sul fatto che i richiedenti l'adozione internazionale dovessero avere requisiti attitudinali maggiori rispetto agli adottanti un minore italiano, viste le particolari difficoltà che incontra un minore straniero durante la sua crescita.

La concorde dottrina ritiene necessari approfonditi e rigorosi accertamenti sull'idoneità della coppia, e lamenta che tali accertamenti vengono invece effettuati con troppa superficialità visto che la quasi totalità delle coppie (oltre il 90%) viene dichiarata idonea. All'accertamento dell'idoneità viene, in pratica, sostituito l'accertamento della non idoneità. E così le indagini attitudinali ai fini dell'adozione internazionale sono meno rigorose di quelle effettuate per l'adozione nazionale.

Tale situazione è peggiorata dall'abolizione dei limiti d'età dell'art.6 grazie alla quale coniugi anziani che avevano già ottenuto l'idoneità per minori stranieri di due - tre anni hanno chiesto l'applicazione delle nuove disposizioni in modo da poter adottare bambini più piccoli (spesso, infatti, le coppie si rivolgono verso l'adozione internazionale solo per avere al più presto un figlio in tenera età).

Ciò comporta un'effettiva discriminazione a danno del minore straniero rispetto a quello italiano, per il quale il tribunale riesce, in sede di abbinamento o di valutazione comparativa, a scegliere la coppia più idonea e più giovane.

- Per quanto riguarda l'adozione particolare ex articolo 44, nei casi dell'orfano (lettera a) e del minore per il quale sia impossibile l'affido preadottivo (lettera d) l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.

La legge non prevede, però, alcuna differenza massima di età. Tuttavia, in giurisprudenza si è affermato che anche l'adozione in casi particolari deve salvaguardare i fondamentali interessi del minore e assicurare che tra genitori e figlio

vi sia una congrua distanza temporale, equiparabile a quella biologica, in modo da garantire all'adottato delle valide figure genitoriali.

Il Tribunale osserva, inoltre, che lo scopo dell'articolo 44 lettera b) è quello di consolidare l'unità familiare dando una famiglia ad un minore che abbia già un solo genitore e, pertanto, uno dei requisiti per l'applicabilità dovrebbe essere quello che i coniugi non siano separati neanche di fatto.

Tribunale per i Minorenni di Lecce

- Il Tribunale per i Minorenni di Lecce ha inviato alcuni dati statistici sui provvedimenti relativi all'adozione nazionale ed internazionale.

Tribunale per i Minorenni di Messina

- Il Tribunale per i Minorenni di Messina ha riferito che non si sono evidenziate problematiche nell'applicazione della legge ed ha segnalato, invece, gravi carenze di organico e di formazione di molti servizi socio-assistenziali del distretto.

Tribunale per i Minorenni di Milano

- Il Tribunale per i Minorenni di Milano afferma che le modifiche della legge 149/01, che si sono tradotte in un ampliamento del requisito dell'età per adottare e nel riconoscimento della convivenza precedente al matrimonio, sono intese a favorire maggiormente le coppie aspiranti all'adozione piuttosto che l'interesse del minore ed appaiono più funzionali all'adozione internazionale piuttosto che a quella nazionale. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 commi 3 e 5 della legge 184/83, così come sostituito dalla legge 149/01, ha prodotto un aumento del numero di domande di adozione presentate da coppie con più di quarantacinque anni d'età ed ha,

pertanto, comportato un aggravio di lavoro sia per il Tribunale che per i servizi che devono valutare la coppia.

Inoltre, la modifica ha penalizzato la disponibilità delle coppie verso i bambini più grandi, molto più numerosi dei piccoli e difficilmente collocabili. Ormai tali bambini sono “riservati” agli ultracinquantenni.

- Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha trattato ampiamente il fenomeno dei fallimenti adottivi e dei bambini “restituiti” sia durante la fase dell’affido preadottivo che quando l’adozione si è già perfezionata, cercando di individuare i punti deboli dell’iter adottivo.

Gli operatori hanno la percezione che l’adozione, e in particolare quella internazionale, abbia un indice di insuccesso consistente. Tuttavia, il numero delle restituzioni nell’ambito dell’adozione internazionale non è così elevato (al di sotto del 2%, dato equivalente, se non inferiore, a quello dell’adozione nazionale), anche se elevato è il grado di sofferenza sia per il minore, sia per la coppia, sia per gli operatori coinvolti.

È chiaro che interventi sociali o specialistici a sostegno delle famiglie che hanno adottato un bambino straniero possono ridurre il rischio di insuccesso, ma occorre anche precisare che non sempre il disagio all’interno del nucleo familiare si traduce in una interruzione della relazione adottiva.

Inoltre, l’allontanamento dalla famiglia adottiva qualche volta non è il peggiore dei mali, soprattutto se effettuato tempestivamente, con una pronta attivazione dei servizi sociali e specialistici; il minore, infatti, potrebbe trovare una nuova famiglia disposta ad accoglierlo, mentre rimanere a tutti i costi nella famiglia adottiva, magari patologica o maltrattante, può arrecargli danni maggiori di un accoglimento in adeguata struttura.

Va, inoltre, osservato che la maggior parte dei minori restituiti e censiti nelle diverse strutture negli anni 1998-2001 sono stati adottati prima che la legge 31 dicembre 1998, n.476 fosse effettiva.

Un altro aspetto sottolineato è il fatto che la tipologia dei bambini adottati all’estero non corrisponde più allo stereotipo del bambino sotto i tre anni, di razza bianca, possibilmente biondo e con gli occhi azzurri, ma le caratteristiche sono ormai simili a quelle dei minori dichiarati adottabili in Italia. Non infrequenti sono, quindi, i casi di bambini segnati da gravi esperienze di vita, quali abusi, violenze, ecc., di fronte alla

cui complessità i nuovi genitori, e forse anche i servizi e gli enti autorizzati, si trovano del tutto impreparati.

- La legge 149/01 ha posto l'accento sul diritto del minore a crescere nella propria famiglia e sulla necessità di fornire alla famiglia d'origine gli interventi di sostegno necessari a superare gli ostacoli all'esercizio di questo diritto.

Talvolta, però, soprattutto nei casi di adozioni contrastate, viene prolungata nel tempo una situazione di incertezza per il minore, che spesso subisce lunghe istituzionalizzazioni che renderanno più difficile la ricerca di una famiglia adottiva ed il suo inserimento in essa, nonché la riuscita dell'adozione medesima.

Oppure, dopo diversi anni, a seguito della revoca della dichiarazione di adottabilità, egli si trova a dover rientrare nella sua famiglia biologica, con la quale da tempo non sussistono più legami, e lasciare quella adottiva con la quale ha instaurato strette e positive relazioni.

Per ridurre al minimo i rischi di lacerazioni nel minore, sarebbe necessario prevedere un incremento delle attuali risorse, sia per quanto attiene ai servizi sociali e specialistici, sia relativamente agli organici degli uffici giudiziari.

Infatti, le risorse dei servizi non riescono a far fronte ad un numero estremamente ampio di domande per l'adozione (sia nazionale che internazionale) nei tempi previsti dalla legge. Inevitabilmente vengono sacrificate esigenze di approfondimento delle indagini e vengono espressi giudizi superficiali o generici.

Va anche aggiunto che l'allargamento di alcuni requisiti che consentono l'accesso all'adozione (età dei genitori, riconoscimento della convivenza prematrimoniale) attuato dalla legge 149/01 ha comportato un ulteriore aggravio di lavoro per i servizi e per i tribunali.

- Per quanto riguarda l'adozione internazionale, il legislatore ha previsto che il decreto di idoneità contenga anche indicazioni per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare e che l'ente autorizzato abbia cura che la proposta di incontro sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore e dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita, che poi l'ente trasmetterà ai genitori adottivi.

Il successo dell'adozione internazionale dipende, pertanto, dalla professionalità e dalla correttezza degli enti che, attraverso operatori preparati e attenti e contatti trasparenti

con le autorità locali, dovrebbero sostenere la coppia al momento dell'incontro ed assicurarsi che analogo sostegno, preparazione e ascolto riceva il minore.

- Appare ormai evidente la dicotomia tra la disciplina dell'adozione nazionale, il cui carattere giurisdizionale risulta accentuato, con la previsione di garanzie processuali delle parti e di un rito rispondente ai requisiti del giusto processo, e la disciplina dell'adozione internazionale che vede il procedimento dirigersi verso una progressiva amministrativizzazione e per la quale l'intervento del tribunale per i minorenni è limitato alla fase iniziale del rilascio del decreto di idoneità e alla fase finale relativa all'ordine di trascrizione emesso dal tribunale per i minorenni per dare efficacia all'adozione pronunciata all'estero.

Anche la valutazione per l'idoneità degli aspiranti all'adozione non si svolge più, come prima, all'interno del tribunale, ma è demandata agli enti locali che devono provvedere all'informazione ed alla formazione delle coppie. Queste ultime sono, pertanto, più preparate e si va diffondendo una cultura dell'adozione al di fuori dell'ambito giudiziario, cosa sicuramente salutare.

Il giudizio del Tribunale per i Minorenni di Milano coincide spesso con quello dei servizi che hanno svolto le indagini. Il colloquio che il giudice onorario effettua con la coppia è orientato solo a verificare la congruenza tra quanto scritto dagli operatori territoriali e quanto appare in sede istruttoria. D'altra parte, in un solo incontro è difficile giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle dei servizi che hanno lavorato per mesi.

Qualora il giudice onorario percepisca qualche difficoltà della coppia non segnalata nella relazione psico-sociale, può lavorare affinché i coniugi decidano di rinunciare temporaneamente all'adozione in attesa di risolvere la difficoltà, oppure può proporre alla camera di consiglio di richiedere degli approfondimenti agli operatori territoriali, specificando le ulteriori aree da indagare, ed attendere il lavoro del servizio per poi esprimere un parere finale per la camera di consiglio.

Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha scelto di apportare delle caratterizzazioni al decreto di idoneità solo in caso di limitazioni dovute a caratteristiche psico-pedagogiche della coppia o inerenti alla struttura del nucleo familiare (presenza di altri figli). In sostanza, il Tribunale tende a dare un'idoneità generica a "uno o più minori di età compresa entro i limiti di legge" riservandosi di indicare nel decreto "un solo

minore” e di dare indicazioni sul possibile atto di nascita del futuro figlio ovvero di specificarne il sesso solo nei casi in cui la limitazione rappresenti un elemento di tutela psico-affettiva per il minore che deve arrivare e/o per quello già presente in famiglia.

- Alcune disfunzioni che emergono dalle istruttorie dei giudici onorari o dal lavoro della camera di consiglio riguardano: la disomogeneità della qualità delle relazioni psico-sociali; la tendenza dei servizi, per quanto riguarda l'adozione internazionale, ad approfondire più i connotati individuali e di coppia e le tematiche generali dell'adozione che quelle specifiche dell'adozione internazionale; l'esigua attenzione al significato di posizioni troppo espulsive verso il bambino di colore; la scarsità di interventi volti a condurre la coppia all'esplorazione di aree inadeguate che la potrebbero portare ad una non-idoneità.
- Il Tribunale di Milano riferisce che per garantire l'interesse del minore nelle adozioni internazionali ha adottato una prassi tempestiva di emissione dell'ordine di trascrizione del provvedimento estero.

Sottolinea, poi, che il diritto all'ascolto del minore viene riconosciuto dalla legge solo nel caso di revoca dell'affido preadottivo, mentre nulla si dice sulla possibilità che il minore venga ascoltato prima di essere adottato oppure prima dell'ordine di trascrizione.

- Manca nel nostro sistema di adozione internazionale un'adozione diversa da quella legittimante, mentre per l'adozione nazionale sono previste ipotesi di adozioni in casi particolari (ex articolo 44) con effetti non legittimanti.

Questo aspetto interessa soprattutto in relazione agli stati arabi che non conoscono l'istituto dell'adozione ma regolamentano una forma di tutela dei minori, la Kafala, simile all'affidamento familiare.

Tribunale per i Minorenni di Palermo

- Il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha comunicato che l'entrata in vigore della legge 149/01 non ha comportato significativi e rilevanti mutamenti nella concreta applicazione delle norme sull'adozione dei minori in stato di adottabilità. Infatti, l'ampliamento della differenza di età fra adottato e adottanti consentito dalle note

sentenze della Corte Costituzionale 1.4.1992 n.148 e 24.7.1996 n.303 aveva già eliminato le poche ed isolate situazioni pregiudizievoli per l'interesse del minore adottabile.

L'innalzamento del limite d'età ha soltanto fatto sorgere aspettative illusorie nelle coppie anziane che si rivolgono all'adozione internazionale nella speranza di ottenere un bambino piccolo e non costituiscono più una risorsa per bambini italiani di oltre nove –dieci anni, ovvero affetti da gravi malattie, per i quali le risorse disponibili erano già scarse.

Tribunale per i Minorenni di Perugia

- Il Tribunale per i Minorenni di Perugia ha espresso un giudizio complessivamente positivo circa il nuovo regime introdotto dalla legge 149/01.

In particolare, il Tribunale condivide il fatto che le modifiche al regime dell'affidamento lo abbiano reso un istituto che abbia il fine di creare un rapporto di collaborazione tra famiglia d'origine e famiglia affidataria in vista di un rientro del minore nel nucleo originario, rientro che deve avvenire il prima possibile e, comunque, non oltre il limite massimo di ventiquattro mesi, eccezionalmente prorogabile per altri ventiquattro mesi. E' positivo anche l'operato dei servizi sociali in vista del rientro del minore in famiglia e del sostegno del nucleo di provenienza.

- Per quanto riguarda l'istituto dell'adozione, il Tribunale per i Minorenni di Perugia ritiene apprezzabili i seguenti punti:
 1. l'imposizione di una più rigida e ristretta valutazione dello stato di abbandono del minore;
 2. le capacità abilitative e l'idoneità affettiva richieste agli aspiranti adottanti;
 3. la commutabilità nel calcolo del triennio coniugale dell'eventuale convivenza prematrimoniale, intesa come comunanza di vita dei due componenti della coppia;
 4. l'elevazione a quarantacinque anni del limite massimo di differenza d'età adottato-adottanti;

5. la derogabilità di detto limite nei tre casi previsti (danno grave e non evitabile per il minore, superamento di non più di dieci anni del limite, adozione di un fratello del minore già adottato);
 6. la possibilità offerta all'adottato di conoscere il suo status e di accedere alle informazioni sulle sue origini.
- I punti critici della nuova disciplina, secondo il Tribunale per i Minorenni di Perugia, sono:
 1. il mancato decollo dell'affidamento familiare;
 2. il ritardo con cui le équipes psico-socio-assistenziali trasmettono al Tribunale le relazioni sulle coppie aspiranti all'adozione, ritardo che dipende sia dalla brevità del termine previsto dalla legge 149/01, sia dalla complessità e delicatezza delle indagini;
 3. la mancanza di un servizio sociale che si occupi in via autonoma ed esclusiva dell'adozione, con l'ausilio di personale specializzato, permettendo, così, di evitare i gravi ritardi ed il notevole pregiudizio per le coppie aspiranti all'adozione;
 4. la difficoltà di individuare, tra la pluralità di competenze attribuite ai comuni e alle province, l'ente che deve intervenire.
 - Il Tribunale ha sottolineato l'esigenza di unitarietà della disciplina dell'adozione e l'opportunità di estendere anche all'adozione nazionale la preparazione specialistica dei servizi socio-assistenziali prevista per l'adozione internazionale.

D'altra parte, è necessario provvedere alla formazione permanente dei servizi pubblici che si occupano di adozione e al raccordo interistituzionale mediante collegamenti periodici tra Tribunale, Regione, enti locali e Commissione per le Adozioni Internazionali in modo da attivare una proficua collaborazione nel rispetto dello specifico ruolo di ognuno.

Tribunale per i Minorenni di Potenza

- Per quel che concerne l'affidamento familiare, il Tribunale per i Minorenni di Potenza evidenzia la quasi totale inesistenza di famiglie o di persone singole disponibili ed idonee a prestare cure materiali ed affettive ad un minore in via solo transitoria.

Ciò dipende non soltanto dalla scarsa conoscenza dell'istituto dell'affidamento, ma anche dalla carente sensibilizzazione della popolazione sul tema e dai pregiudizi e le remore rispetto alla necessità che il minore mantenga rapporti con la famiglia d'origine.

Nonostante l'articolo 1 comma 3 della legge 184/83, così come modificato dalla legge 149/01, assegni allo Stato, alle regioni e agli enti locali compiti di informazione e formazione dell'opinione pubblica, la sola iniziativa nel territorio regionale è quella della Provincia di Potenza intesa ad istituire un Centro affidi con compiti di sensibilizzazione, reperimento e formazione delle coppie disponibili all'affidamento familiare.

Il Tribunale di Potenza sta avviando un'attività di informazione e stimolazione delle coppie che abbiano dato disponibilità all'adozione al fine di costituire un elenco di famiglie disponibili ad un futuro affidamento.

- La modifica dell'articolo 6 della legge 184/83 ha comportato una sempre minore disponibilità dei coniugi ultraquarantenni all'accoglienza di minori in età scolare o preadolescenziale.

Le coppie ultraquarantenni che presentano domanda di adozione nazionale o che dichiarano la loro disponibilità all'adozione internazionale sono sempre più numerose (le istanze per le adozioni internazionali sono aumentate, nel periodo luglio 2003-giugno 2004, quasi del 50% rispetto al periodo luglio 2002-giugno 2003).

Spesso, però, tali coppie sono disponibili ad accogliere soltanto bambini in età prescolare rendendo sempre più difficile trovare una famiglia per i bambini più grandi.

- Il Tribunale non ha avuto casi di applicazione della possibilità, prevista dal comma 5 dell'articolo 6, di derogare ai limiti d'età in caso che dalla mancata adozione possa derivare un danno grave al minore.
- Non vi sono stati problemi relativamente alla disciplina della dichiarazione dello stato di adottabilità non essendo ancora entrate in vigore le disposizioni processuali introdotte dalla legge 149/01 (necessaria assistenza legale del minore, dei genitori e dei parenti con previsione di nomina di un difensore d'ufficio, partecipazione delle parti all'attività istruttoria, soppressione della fase di opposizione alla dichiarazione di stato di adottabilità).

L'articolo 15 del decreto legge 24.6.2003 ha sospeso l'efficacia di dette disposizioni fino al 30.6.2004 ed ulteriore sospensione è stata poi effettuata con il decreto legge 24.6.2004 n.158 sino al 30.6.2005.

- In riferimento alle modifiche apportate dalla legge 149/01 al titolo VIII del libro primo del codice civile, il ricorso, nelle procedure di potestà, all'allontanamento dalla residenza familiare del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore (come previsto dagli articoli 330 e 333 c.c. nella formulazione modificata dall'art.37 della legge 149/01) si è rivelato uno strumento innovativo che permette di diminuire il disagio del minore garantendogli la permanenza nel suo ambiente ed evitandogli il trauma dell'abbandono.

Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

- Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria ha evidenziato che nonostante la legge 149/01 abbia innalzato i limiti d'età per gli adottanti, i Paesi stranieri non danno in adozione bambini piccoli alle coppie che hanno un'età intorno ai quarantacinque anni.

Tribunale per i Minorenni di Roma

- Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha inviato copia dell'audizione da parte della Commissione parlamentare per l'infanzia in data 29.1.2004 nell'ambito dell'indagine conoscitiva su adozioni ed affidamenti. In tale occasione, il Presidente del Tribunale ha spiegato che uno dei punti critici in merito all'adozione internazionale è la professionalità e specializzazione dei servizi sociali che devono provvedere alla determinazione dell'idoneità delle coppie.

A Roma sono state create delle équipes specializzate, i cosiddetti GIL adozioni (gruppi integrati di lavoro), composti da operatori del Comune e delle varie ASL, che si occupano sia delle adozioni nazionali che di quelle internazionali. Sarebbe necessario, tuttavia, un aumento del personale dedicato e la previsione di una

formazione continua, visto che qualche municipio è costretto ad incaricare dei professionisti privati per effettuare le relazioni in tempo celere.

- Anche gli operatori degli enti autorizzati devono essere specializzati per svolgere il loro compito di formazione delle coppie, formazione che non deve, però, sovrapporsi a quella già effettuata dai servizi socio-assistenziali. Gli enti autorizzati devono preoccuparsi di orientare gli aspiranti genitori sul paese nel quale recarsi e sulla procedura da seguire. È assolutamente necessario un collegamento tra tali enti ed il Tribunale (a Roma si occupano di tale attività prevalentemente i giudici onorari).
- Uno degli aspetti problematici è quello dei limiti posti nei decreti di idoneità all'adozione internazionale. Alcune coppie, infatti, hanno risorse sufficienti per adottare, ma non presentano tutte le garanzie necessarie affinché l'adozione possa avvenire senza eccessivi rischi. In questi casi occorre indicare nel decreto i limiti d'età, etnia, salute, handicap del bambino in modo da fornire all'autorità giudiziaria del paese estero indicazioni utili per l'abbinamento.

Conta molto il rapporto di fiducia che si instaura tra Tribunale ed enti autorizzati: se l'Autorità Giudiziaria sa che l'ente ha operatori specializzati che effettueranno il miglior abbinamento possibile, non ha bisogno di indicare alcun limite nel decreto.

- I quattro mesi previsti dalla legge 476/98 per presentare la relazione dei servizi socio-assistenziali di valutazione della coppia possono essere pochi per permettere agli aspiranti genitori di conoscere che cosa sia l'adozione e di maturare il proprio progetto adottivo. Possono essere pochi anche per i servizi, gravati dalla carenza di operatori, o per la cancelleria del Tribunale, oberata di lavoro.
- Sarebbe auspicabile che gli enti autorizzati, necessari ed opportuni per rendere la procedura di adozione trasparente e per permettere i giusti abbinamenti coppia-minore, fossero istituiti anche da regioni e comuni. Purtroppo al momento ce ne sono solo un paio.
- Alcune coppie fanno domanda contemporaneamente per l'adozione nazionale e per quella internazionale poiché ci sono pochissimi bambini adottabili in Italia, anche se, per quanto riguarda il Tribunale di Roma, il loro numero è aumentato notevolmente. Si tratta per lo più di bambini non riconosciuti alla nascita e abbandonati in ospedale, probabilmente figli di donne extracomunitarie o dell'Europa dell'est.